DECRETO LEGGE FINANZIARIO

Ministero economia e finanza

2 ottobre 2024

Visto

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legge del 1950 recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
- il quadro finanziario italiano.

Considerato

- la necessità e l'urgenza di adottare misure straordinarie in materia finanziaria;
- l'evoluzione del contesto economico nazionale ed internazionale;
- il rispetto degli impegni di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico.

Su proposta

- del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Decreta

1. **Articolo 1**: Creazione di una società per azioni con denominazione "ItalFinanza Industriale S.p.A."
   - Questo decreto stabilisce le misure finanziarie urgenti per il sostegno dell'economia e il rafforzamento dello sviluppo industriale italiano.
   - La società ha per oggetto sociale lo sviluppo, il finanziamento e la promozione di iniziative industriali sul territorio italiano, con particolare attenzione ai settori strategici dell'industria manifatturiera, tecnologica e infrastrutturale.
   - ItalFinanza Industriale S.p.A. si occuperà di fornire supporto finanziario attraverso investimenti diretti, partecipazioni azionarie, prestiti e strumenti di credito a medio-lungo termine, nonché servizi di consulenza per lo sviluppo economico e industriale.

- La società potrà inoltre stipulare accordi con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto e promuovere progetti di partenariato pubblico-privato (PPP) per lo sviluppo infrastrutturale e industriale.
- Il capitale iniziale della società sarà pari a 900 milioni di euro, interamente detenuto dallo Stato italiano, il quale avrà il 100% del controllo al momento della creazione della società.
- Successivamente, sarà avviata una procedura di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) per quotare in borsa il 49% del capitale sociale della società. L'OPA consentirà agli investitori privati di acquisire quote azionarie, contribuendo al finanziamento delle attività della società.
- Lo Stato italiano manterrà il 51% delle azioni, garantendo il controllo strategico della società e assicurando che le sue operazioni rimangano allineate agli interessi nazionali e alle politiche industriali del Paese.
- I soci avranno diritto di prelazione in caso di alienazione di quote azionarie, al fine di garantire la stabilità e la continuità della proprietà societaria, nonché per favorire una crescita sostenibile e condivisa tra gli investitori.

1. **Articolo 2**: Istituzione dell'organo di controllo: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

    - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è istituita come l'organo di controllo incaricato di garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie riguardanti ItalFinanza Industriale S.p.A. e altre società che operano sui mercati finanziari italiani.
    - La CONSOB ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del mercato finanziario e proteggere gli investitori attraverso l'adozione di misure di regolamentazione e monitoraggio delle società quotate.
    - Le principali funzioni della CONSOB includono:
        - Regolamentare la prestazione dei servizi di investimento e gli obblighi informativi delle società quotate.
        - Autorizzare la pubblicazione dei prospetti informativi relativi alle offerte pubbliche di vendita e di acquisto.
        - Vigilare sulla trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie, prevenendo e sanzionando eventuali violazioni delle normative come l'insider trading e la manipolazione del mercato.
        - Garantire che il mercato sia correttamente informato sulle attività delle società, attraverso il controllo della documentazione contabile e delle informazioni periodiche diffuse.
        - Intervenire nelle operazioni di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA), monitorando l'equità e la trasparenza di tali operazioni.
    - Nel caso di ItalFinanza Industriale S.p.A., la CONSOB vigilerà sulla procedura di quotazione del 49% del capitale sociale, garantendo che l'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) venga effettuata in conformità alle normative vigenti e che gli investitori ricevano informazioni corrette e complete.

- La CONSOB avrà inoltre il compito di monitorare le operazioni finanziarie della società e richiedere periodici rapporti e documentazione finanziaria per assicurare la conformità alle norme di trasparenza e correttezza del mercato.
- In caso di violazioni o irregolarità, la CONSOB potrà imporre sanzioni e avviare azioni correttive per proteggere gli interessi degli investitori e mantenere l'integrità del mercato finanziario.
- La CONSOB si avvale di una struttura organizzativa specializzata e di risorse dedicate, per garantire un efficace controllo delle operazioni finanziarie a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato.

1. **Articolo 4**: Adesione al Trattato di Cooperazione Economica e Commerciale "Accordo Industriale Italia-Commonwealth-USA"

   - Con il presente decreto, l'Italia aderisce al "Trattato di Cooperazione Economica e Commerciale Italia-Commonwealth-USA" (TCECI-USA), un nuovo accordo internazionale volto a facilitare gli scambi commerciali tra l'Italia, i Paesi del Commonwealth e gli Stati Uniti.
   - Il trattato stabilisce condizioni preferenziali per lo scambio di merci industriali, prevedendo la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali per specifiche categorie di prodotti, con l'obiettivo di incentivare il commercio internazionale e rafforzare le relazioni economiche tra i Paesi aderenti.
   - Le merci industriali esportate dall'Italia verso i Paesi del Commonwealth e gli Stati Uniti saranno soggette a regimi di esenzione daziaria o a dazi agevolati, in conformità con le disposizioni del trattato, al fine di promuovere la competitività delle imprese italiane nei mercati esteri.
   - Allo stesso modo, le merci industriali importate in Italia dai Paesi del Commonwealth e dagli Stati Uniti beneficeranno di tariffe doganali ridotte o azzerate, agevolando l'ingresso di beni e tecnologie necessarie allo sviluppo del settore industriale italiano.
   - Il trattato stabilisce inoltre un quadro normativo di cooperazione in materia di standard industriali, garantendo la conformità dei prodotti scambiati ai requisiti tecnici e di sicurezza vigenti nei Paesi aderenti.
   - Viene istituito un comitato congiunto Italia-Commonwealth-USA, incaricato di monitorare l'attuazione del trattato e di proporre eventuali aggiustamenti o estensioni alle condizioni commerciali, con l'obiettivo di mantenere equilibrati gli scambi e favorire la crescita economica reciproca.

1. **Articolo 5**: Istituzione del Polo Tecnico Nazionale per lo Sviluppo Industriale

   - È istituito il Polo Tecnico Nazionale per lo Sviluppo Industriale, con sede a Roma, destinato alla formazione di tecnici altamente qualificati e professori specializzati nei settori chiave dell'industria nazionale.
   - Il Polo sarà interamente finanziato dallo Stato italiano con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, al fine di garantire strutture all'avanguardia e programmi formativi di alto livello.

- Il Polo Tecnico Nazionale avrà l'obiettivo di formare nuove figure professionali esperte nei settori della meccanica avanzata, automazione, energia, tecnologie informatiche e digitali, e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle competenze necessarie per l'innovazione industriale.
- Saranno offerti corsi di specializzazione e aggiornamento professionale per tecnici industriali e docenti universitari, con programmi definiti in collaborazione con le principali aziende industriali e tecnologiche italiane, nonché con le università e istituti di ricerca.
- Il Polo collaborerà strettamente con le imprese italiane per favorire la crescita di competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, promuovendo l'inserimento dei neoformati nei settori strategici dell'economia nazionale.
- Oltre alla formazione tecnica, il Polo offrirà programmi dedicati alla ricerca e sviluppo in ambito industriale, permettendo ai professionisti di contribuire attivamente all'innovazione tecnologica e produttiva delle imprese italiane.
- Un comitato di gestione, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da esperti del settore industriale, sarà responsabile della supervisione e del monitoraggio delle attività del Polo.
- Il Polo Tecnico Nazionale sarà operativo entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la previsione di accogliere la prima coorte di studenti e professionisti entro l'anno accademico successivo.

Articolo 5: Entrata in vigore

- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fatto a Roma, lì 2 ottobre 2024

IL Primo ministro

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE